

CAPITOLATO TECNICO RELATIVO ALLA RICHIESTA ESPLORATIVA DI PREVENTIVI PROPEDEUTICA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. A FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PART TIME DI N.1 UNITÀ DI PERSONALE NELL'AMBITO DELL'ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO.

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

1. L'affidamento ha per oggetto il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato, ai sensi del D.lgs. 276/2003 e s.m.i. e D.Lgs. 81 del 15/6/2015, a favore del Consorzio Universitario Piceno (di seguito anche Consorzio) di durata 6 mesi finalizzato al reclutamento di n. 1 Istruttore amministrativo part time ascrivibile alla categoria professionale C/C1 con riferimento al CCNL Comparto Funzioni Locali 2016/2018.
2. Il lavoratore dovrà possedere documentata esperienza di almeno 6 mesi nell'ambito dell'orientamento universitario o servizi di tutorato, svolta presso Atenei o istituzioni operanti nell'ambito dell'orientamento universitario.
3. L'impegno settimanale medio sarà di 18 ore, con presumibile orario di lavoro 8:45 - 12:21 dal lunedì al venerdì, da svolgere in funzione delle attività pianificate e concordate con l'utilizzatore. Il prestatore di lavoro dovrà curare prioritariamente l'organizzazione delle attività di orientamento concordate con l'utilizzatore, pianificare e presiedere agli incontri dedicati allo svolgimento di dette attività avendo quale obiettivo la massima diffusione dei servizi e progetti dell'ente, e dell'offerta formativa attiva sul territorio piceno. Per attività di orientamento si intendono tutte le progettualità promosse dal Consorzio con particolare riferimento a quelle rivolte agli studenti. Per il migliore e più efficace svolgimento delle attività è preferibile il possesso di Laurea in Scienze della comunicazione o Scienze della Formazione.
4. L'attività prevista sarà svolta in parte presso gli uffici dell'utilizzatore (sede consortile Ascoli Piceno, via Tornasacco n. 27), in parte presso le sedi destinatarie dell'attività di orientamento. Le sedi, principalmente localizzate nell'ambito della provincia di Ascoli Piceno, occasionalmente fuori provincia o fuori regione, sono prevalentemente scuole secondarie di II grado, saloni di orientamento, sedi universitarie, spazi destinati alle attività di orientamento.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Tariffa Oraria Lorda: è l'importo orario pari a Euro 19,16 previsto per la categoria professionale C/C1 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2016/2018.
2. Margine orario a base d'asta: è l'importo orario pari a Euro 1,50 definito dalla stazione appaltante sul quale il concorrente dovrà proporre il ribasso % in sede di offerta.
3. Margine orario ribassato: è l'importo orario in Euro da riconoscere all'Agenzia derivante dall'applicazione al Margine orario a base d'asta del ribasso % indicato in sede di offerta.
4. Prezzo Orario Offerto: è la somma tra la Tariffa Oraria lorda e il Margine Orario ribassato.
5. Prezzo Orario Offerto maggiorato: è la somma tra la Tariffa Oraria lorda maggiorata del 15% da applicarsi alle ore di lavoro supplementare, e il Margine Orario ribassato.

ART. 3 - IMPORTO COMPLESSIVO

1. Il valore presunto complessivo dell'appalto è fissato in Euro 9.931,63 al netto dell'Iva.
Alla definizione dell'importo suddetto concorrono i seguenti elementi:
 - N. 471,6 ore complessive di lavoro ordinario, considerando una media di 18 ore settimanali da svolgere nel semestre lavorativo di cui al seguente Art. 4. Il corrispettivo di queste ore pari a Euro 9.743,35 scaturisce dalla Tariffa Oraria Lorda pari a Euro 19,16 cui si aggiunge il Margine Orario a base d'asta da ribassare pari a Euro 1,5: $(19,16+1,5)*471,6$;
 - N. 8 ore di lavoro supplementare, stimate per fronteggiare eventuali eccezionali esigenze di servizio. Il corrispettivo pari a Euro 187,24 scaturisce dall'applicazione del 15% aggiuntivo all'importo orario stabilito per il lavoro ordinario: $(19,16*1,15*8+1,5*8)$
2. Il corrispettivo effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente erogate dal personale somministrato come precisato negli articoli seguenti, stante il Margine (d'agenzia) Orario Offerto.

3. Qualora il corrispettivo stimato per la Tariffa Oraria Lorda proposta nel presente capitolato risultasse superiore a quello vigente applicato dalle agenzie di somministrazione nel rispetto dei parametri ufficiali, l'agenzia affidataria non potrà in alcun modo cumulare l'eccedenza con il Margine orario ribassato spettante.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata 6 mesi con decorrenza, presumibilmente, entro il corrente anno.

ART. 5- STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica-mediante caricamento sulla piattaforma MEPA del documento di accettazione debitamente sottoscritto digitalmente. Si applica la vigente normativa in materia di imposta di bollo sui contratti pubblici.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'AGENZIA AFFIDATARIA

1. Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato.
2. L'Agenzia si impegna ad effettuare la ricerca del personale secondo criteri di trasparenza, tenuto conto dei bisogni esplicitati dal Consorzio.
3. L'Agenzia dovrà porre a disposizione del Consorzio personale in possesso di diploma di maturità e di documentata esperienza di almeno 6 mesi nell'ambito dell'orientamento universitario o servizi di tutorato, svolta presso Atenei o istituzioni operanti nell'ambito dell'orientamento universitario.
4. Il lavoratore, nell'esercizio della presente prestazione non superiore al 50% di quella a tempo pieno, può svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. Il suddetto dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'ente nel quale presta servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna (art. 53 del D. Lgs. 165/2001, art. 53 del CCNL Funzioni locali 2016/2018).
5. L'Agenzia affidataria si impegna al pagamento diretto al lavoratore somministrato della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, e assicurativi, nonché ritenute fiscali, previsti per legge, esclusa l'IRAP che resta a carico del Consorzio.
6. La contribuzione previdenziale dovuta dall'Agenzia al lavoratore sarà quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
7. L'Agenzia affidataria si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta del Consorzio, copia delle buste paga del lavoratore somministrato al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, nonché ritenute fiscali, previsti per legge.
8. Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. n. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni.
9. Trattandosi di un impegno orario settimanale al videoterminale inferiore a 20 ore non è prevista sorveglianza sanitaria.
10. L'Agenzia dovrà inoltre garantire quanto segue:
 - a) i tempi di somministrazione del lavoratore non eccedenti i 4 gg. lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del Consorzio;
 - b) nel caso di assenze del lavoratore, esclusa la fruizione delle ferie e delle festività, che superino 13 giorni di calendario lavorativi anche non continuativi (pari al 10% della durata complessiva del contratto), nell'ambito della durata del contratto di somministrazione, l'Agenzia somministratrice si impegna, qualora richiesto, a sostituire il lavoratore somministrato. Il Consorzio sarà comunque tenuto a corrispondere all'Agenzia soltanto il costo delle ore effettivamente prestate;
 - c) provvedere entro i termini di cui al precedente punto a) alla sostituzione del lavoratore somministrato con altro lavoratore di pari livello e mansione in caso di mancato superamento del periodo di prova o su motivata richiesta del Consorzio;
 - d) assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutti gli obblighi di legge, normativa

- complementare e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro e in particolare tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi, retributivi, nonché delle disposizioni vigenti in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro somministrato;
- e) iscrivere il lavoratore presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a termini di legge;
 - f) liquidare direttamente al prestatore di lavoro a tempo determinato, la retribuzione dovuta in relazione alla categoria professionale di inquadramento, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
 - g) ai sensi dell'art. 35 comma 4 D.Lgs. 81/2015 e Circolare n. 13/2009 emanata dal Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, l'Agenzia deve a proprie spese informare il lavoratore sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale mentre sarà cura del Consorzio formarlo e addestrarlo all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale esso viene assunto (rischi specifici) in conformità alle disposizioni del D. Lgs n. 81/2008. L'agenzia comunica per iscritto al Consorzio, prima di inviare il lavoratore, di aver proceduto all'informazione e alla formazione dello stesso relativamente ai rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, ciò anche in caso di sostituzione per malattia del lavoratore somministrato.

ART. 7 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO

1. Il Margine Orario ribassato, come definito all'Art. 2, è da intendersi onnicomprensivo e forfettario.
2. Per il servizio oggetto del presente capitolato, il Consorzio si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro a tempo determinato, il Prezzo Orario Offerto.
3. La Tariffa Oraria Lorda da prendere a riferimento è pari a Euro 19,16.
4. È dovuta l'aliquota I.V.A. di legge sulla parte imponibile (Margine Orario ribassato).
5. Il Prezzo Orario Offerto dovrà comprendere il costo per l'Agenzia derivante da tutti gli adempimenti ed obblighi riconducibili al presente Capitolato, fra i quali in via esemplificativa:
 - Ricerca e selezione del personale;
 - Retribuzione lorda dei lavoratori incluse le voci c.d. accessorie;
 - Oneri contributivi assistenziali e previdenziali come da CCNL per le agenzie di somministrazione lavoro;
 - Quota assicurativa INAIL;
 - Sostituzione del personale;
 - Ferie, festività sopprese, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto e altre tipologie;
 - Attività di formazione anche in relazione alla formazione sulla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs 81/2008;
 - Utile d'impresa;
 - Imposte di bollo;
 - Rischio di impresa derivante da possibili assenze retribuite del lavoratore previste da vigenti disposizioni di legge o contrattuali quali: permessi retribuiti per matrimonio, donazione di sangue, lutto, concorsi ed esami, motivi personali, per grave infermità, diritto allo studio, permessi c.d. "politici", per attività di protezione civile, per comparire in giudizio, permessi sindacali retribuiti in genere (comprese le assemblee sindacali), malattie(ed assenze a queste assimilate a termini di legge o di contratto), assenze disciplinate dal D.lgs. 151/2001 e s.m.i. e D.lgs. 80/2015, L.53/2000 e s.m.i.,L.104/1992 e s.m.i..
6. Ne consegue che nella risultante del c.d. Margine d'agenzia Orario ribassato siano ricomprese tutte le rimanenti voci, non contenute nella Tariffa Oraria Lorda sopra evidenziata per la categoria professionale C/C1 cosicché il Consorzio corrisponderà all'Agenzia affidataria unicamente il Prezzo Orario Offerto per le ore effettivamente prestate da parte del singolo lavoratore, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi come sopra esplicitato.
7. Eventuali ore di lavoro supplementare diurne, fino ad un massimo di n. 8 complessive, saranno evidenziate come voce distinta nell'ambito della fatturazione mensile con un aumento pari al 15% esclusivamente sulla Tariffa Oraria Lorda come stabilito dal vigente C.C.N.L. per il personale del Comparto Funzioni Locali. Il pagamento delle ore di lavoro supplementare **dovrà essere sempre**

preventivamente autorizzato dal Consorzio.

8. Saranno parimenti evidenziate come voce distinta nell'ambito della fatturazione mensile le altre voci accessorie non contenute nel calcolo delle tariffe come sopra esposto e dovute a termini di legge o di contratto.
9. Il costo di eventuali festività ricadenti nel periodo contrattuale e in giornate festive sarà fatturato dall'Agenzia come le ore ordinarie.
10. Eventuali rimborsi spese per trasferte autorizzate spettanti al lavoratore saranno comunicati dal Consorzio all'Agenzia che provvederà a corrispondere i relativi compensi spettanti, successivamente rimborsati da parte del Consorzio.
11. Il Consorzio si impegna altresì a fornire al lavoratore il buono pasto di € 7,00, con le medesime modalità previste per i dipendenti del Consorzio. I buoni pasto saranno forniti al lavoratore interessato a consuntivo delle ore/giornate lavorate in base alle risultanze della rilevazione delle presenze.
12. Al fine del computo delle giornate/ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro a tempo determinato, il Consorzio fornirà al lavoratore apposito badge di rilevazione delle presenze. Al termine del mese ed entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo saranno trasmesse all'Agenzia, le risultanze delle timbrature.

ART. 8 - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

1. Nel caso d'interruzione della prestazione lavorativa superiore a due giorni per assenza ingiustificata per causa imputabile al lavoratore, l'Agenzia dovrà sostituire il lavoratore entro i cinque giorni lavorativi successivi ed il contratto del lavoratore stesso sostituito s'intenderà risolto.
2. Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, il Consorzio provvederà a formalizzare all'Agenzia tramite PEC in maniera motivata, puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione del lavoratore, ovvero altre motivazioni.
3. A seguito della contestazione di cui sopra, l'Agenzia, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma, dovrà formalizzare controdeduzioni da trasmettere con lo stesso mezzo.
4. Nel caso in cui il Consorzio non accetti le controdeduzioni presentate dall'Agenzia, provvederà a darne opportuna comunicazione a mezzo PEC all'Agenzia che sarà tenuta a procedere alla sostituzione del lavoratore entro i cinque giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione.
5. Nelle altre fattispecie di assenze del lavoratore si rinvia all'art. 6 comma 10 - lett. b) e c) del presente Capitolato.
6. Per ogni giorno di ritardo dell'Agenzia negli adempimenti delle fattispecie previste dal presente articolo, si applica l'art. 14 del presente Capitolato.

ART. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il Consorzio, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 30 comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016, provvederà al pagamento del servizio a mezzo mandato entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento della relativa fattura elettronica.
2. Le parti contraenti concordano di individuare per la generalità dei casi che, quale data di riferimento della fattura, si intende a pieno titolo ed effetti la data riportata nel documento contabile ed acquisito elettronicamente dal sistema. A tal riguardo l'impresa si impegna altresì a produrre e/o comunque trasmettere contemporaneamente all'invio telematico, copia della fattura, direttamente al Servizio finanziario del Consorzio sede operativa Via Tornasacco 27 - 63100 Ascoli Piceno - mail certificata: cup@postcert.it per le dovute verifiche di quanto esposto in fattura e un puntuale controllo dell'effettività delle prestazioni effettuate, rispetto agli importi fatturati ed alla correttezza contabile degli stessi.
3. La fattura dovrà essere intestata al Consorzio Universitario Piceno.
4. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare e richiedere alla ditta affidataria tutti i dati necessari per la completa emissione della fattura elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (Sdl).
5. La fatturazione dovrà espressamente contenere i seguenti dati:
 - riferimento al n. di contratto, al nominativo del lavoratore e alla categoria;
 - riferimento al CIG;

- quantitativo ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione del lavoratore con relativo costo orario;
 - totale costo ore lavorate;
 - importo costo ricarico per totale ore lavorate, con indicazione della relativa percentuale;
 - IVA su costo ricarico (margine);
6. Il termine di pagamento di cui sopra è sospeso, qualora entro il 15° giorno dal ricevimento della fattura il Consorzio provveda a formalizzare all'impresa tramite PEC in maniera motivata, puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o a qualsiasi altra irregolarità contenuta nella fattura trasmessa.
 7. A seguito della contestazione di cui sopra, l'Agenzia, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma, dovrà formalizzare controdeduzioni da trasmettere con lo stesso mezzo.
 8. Il Consorzio si impegnerà in proposito ad assumere tempestivamente definitive determinazioni che comunicherà alla Ditta sempre via PEC al fine dell'eventuale rettifica della fattura emessa.

ART. 10 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13.08.2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare:
 - a. Obbligo per il fornitore di comunicare il numero di c/c bancario dedicato alle movimentazioni finanziarie relative al presente capitolato.
 - b. Obbligo per il fornitore di comunicare le generalità e il codice fiscale degli operatori autorizzati a operazioni sul c/c di cui al punto 1.
 - c. Obbligo per il Consorzio di comunicare al fornitore il CIG (codice identificativo di gara) per il contratto per servizi concesso.
2. L'accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dell'Agenzia, sarà giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.

ART. 11 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

1. Il Consorzio, in caso di inadempimento dell'Agenzia, sarà tenuto agli obblighi di cui all'art. 35 - comma 2 - del D.Lgs. 81/2015, rivalendosi sulle somme dovute all'Agenzia e non ancora pagate.
2. Il Consorzio sarà civilmente responsabile, in via esclusiva, nei confronti di terzi, dei danni alle persone o alle cose che dovessero verificarsi in occasione del lavoro di cui alla presente servizio.
3. Il Consorzio agirà in via di rivalsa verso l'Agenzia, qualora i danni di cui al precedente comma 2 siano ascrivibili ad inadempimenti dell'Agenzia stessa, riferiti agli obblighi di cui al presente capitolato, del contratto di appalto ed ogni altro obbligo previsto dalla legislazione in materia di lavoro somministrato.
4. L'accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dell'Agenzia, sarà giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.
5. Resta a carico del Consorzio il pagamento dell'IRAP.

ART. 12 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Consorzio si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Agenzia stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.
2. Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovesse risultare non conforme al capitolato, al contratto, ed alle altre disposizioni di legge nelle materie oggetto del presente servizio, quali (in via esemplificativa e non esaustiva) in materia di somministrazione lavoro, pubblici appalti e le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti e lavoro nell' Impresa, dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le irregolarità rilevate.
3. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

ART. 13 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Il potere disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo è riservato all'Agenzia, ai

sensi dell'art. 35 del D.Lgs 81/2015.

2. Il Consorzio comunica tempestivamente all'Impresa gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge 300/70.
3. L'Agenzia è tenuta a comunicare al Consorzio secondo le disposizioni del vigente CCNL per i dipendenti a tempo determinato, l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare, assumendo ogni onere anche economico relativo alla procedura, compresi gli oneri economici conseguenti all'impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore interessato.
4. Il Consorzio si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere motivatamente la sostituzione del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare.
5. Si applica la procedura prevista dall'art. 8 del presente capitolato.

ART. 14 - PENALI

1. Fatto salvo ogni risarcimento di danni a favore del Consorzio, l'Agenzia sarà comunque soggetta, per l'inottemperanza alle prescrizioni del presente capitolato e del successivo contratto, nell'adempimento delle prestazioni ivi previste, alla contestazione delle infrazioni commesse.
2. L'infrazione dovrà essere contestata via PEC da parte del Consorzio, ai fini dell'applicazione della penale, entro 15 giorni solari dal fatto cui si riferiscono. All'Agenzia è concesso un ulteriore termine di 5 giorni solari per controdedurre via PEC .
3. Trascorso tale termine, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute motivate da causa di forza maggiore ad insindacabile giudizio del Consorzio, saranno applicate le penali dettagliate nel presente articolo.
4. Al verificarsi della fattispecie prevista dal comma 3, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni eventualmente patiti dal Consorzio, per ogni giorno di ritardo negli adempimenti previsti dal presente capitolato e dal contratto, l'Agenzia sarà tenuta al pagamento di una penalità giornaliera dello 0,3 per 1000, dell'ammontare netto contrattuale (art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
5. In caso di risoluzione del contratto, oltre agli ulteriori danni subiti dal Consorzio, saranno posti a carico dell'Agenzia affidataria i maggiori costi eventuali del nuovo servizio di cui dovrà farsi carico il Consorzio nei confronti di una nuova Ditta.
6. Sono fatti salvi termini diversi da quelli del presente articolo, previsti nel capitolato, per quanto concerne le comunicazioni fra Agenzia e Consorzio cui possano conseguire penali.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Agenzia affidataria sarà comunque responsabile verso il Consorzio di qualsiasi danno o pregiudizio riveniente direttamente o indirettamente dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali.
2. Tra tali danni e pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni di legge che il Consorzio dovesse essere chiamato a corrispondere in relazione ad inadempimenti delle prestazioni oggetto del presente capitolato, del contratto.
3. L'Agenzia dovrà inoltre indicare un proprio responsabile, a cui sia riferibile l'esattezza e la correttezza degli adempimenti delle prestazioni fornite al Consorzio.
4. Il verificarsi di tre inesatti adempimenti contrattuali, che causino danno patrimoniale, sanzioni a carico del Consorzio, ritardi nel rispetto delle scadenze di legge e normativa complementare, e comunque nel rispetto di ogni singola scadenza prevista dal servizio svolto, costituiranno uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.
5. Si applicano i termini previsti dall'art.14 precedente in materia di contestazioni e controdeduzioni, nonché le penali ivi previste, oltre alla risoluzione del contratto come appena precisato.
6. Dovrà inoltre essere risarcito a favore del Consorzio, ogni danno subito a causa degli inesatti adempimenti di cui sopra, oltre alle spese inclusi i maggiori eventuali costi del nuovo servizio di cui dovrà farsi carico il Consorzio nei confronti di una nuova Agenzia, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento.
7. L'Agenzia sarà tenuta a stipulare apposita polizza di responsabilità civile verso terzi e operai con un massimale unico di capitale assicurato di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) per eventuali danni a persone e/o a cose, che possa cagionare all'Amministrazione, nel corso ed a causa dell'esecuzione del servizio e limitatamente al rapporto tra Agenzia e la Stazione Appaltante. Detta polizza dovrà essere prodotta all'atto della stipulazione del contratto.
8. In riferimento al precedente punto 7 si specifica che sarà considerata sufficiente anche una polizza

già attiva da parte dell'Agenzia.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE.

1. Oltre che negli altri casi previsti dal presente capitolato e dal successivo contratto, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile tramite PEC ed alla revoca dell'affidamento in caso di:
 - a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti per l'abilitazione al MEPA;
 - c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute del lavoratore di cui a D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - d) subappalto o cessione anche parziale del contratto;
 - e) nei casi specificamente previsti dal D.lgs 50/2016 s.m.i.;
 - f) nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, testo vigente, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ivi compreso l'obbligo di effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo bonifico e con altre forme, che consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso;
 - g) mancato rispetto degli obblighi, dei termini di pagamento e delle scadenze di legge di cui all'art. 6 del presente capitolato;
 - h) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia affidataria nel corso della procedura;
 - i) reiterata mancata sostituzione del personale assente nei tempi ex artt. 6 e 8 del presente capitolato, ritardo o mancato avvio al lavoro del personale richiesto, così come reiterate interruzioni delle prestazioni imputabili all'Agenzia;
 - j) rifiuto di permettere al Consorzio i controlli sul corretto operato dell'Agenzia previsti dal presente capitolato o da altre norme di legge o regolamentari;
 - k) gravi e reiterati inadempimenti e inottemperanze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato e dalla normativa in materia, in particolare a seguito di inadempienze contrattuali dell'Agenzia cui siano conseguiti o possano conseguire danni al Consorzio, utenti o terzi.
2. In caso di inadempimento contrattuale dell'Agenzia, cui consegua la risoluzione del contratto, il Consorzio svolgerà il servizio di cui al presente capitolato, rivolgendosi ad altra Agenzia in possesso dei necessari requisiti.
3. La risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile, non pregiudica in ogni caso il diritto del Consorzio al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento dell'Agenzia.

ART. 17- SUBAPPALTO

È vietato subappaltare il servizio dopo la sua assunzione. La violazione di tale divieto comporterà la immediata risoluzione del contratto fatti salvi ulteriori danni da risarcire a favore del Consorzio.

ART. 18- PRETESE DI TERZI

L'Agenzia sarà chiamata a rispondere dei danni accertati ed ad essa imputabili.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ascoli Piceno rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 20 - COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni previste via PEC dal presente capitolato, dovranno essere inviate all'indirizzo cup@postcert.it del Consorzio.
2. L'Azienda al momento della stipula del contratto dovrà indicare al Consorzio la PEC da utilizzarsi per le comunicazioni suddette ed il nominativo del referente della Agenzia stessa, a cui fare riferimento per lo svolgimento del presente appalto.

Il RUP

F.to Dr.ssa Roberta Giorgi